



# CITTÀ DI TORTOLÌ

Provincia dell'Ogliastra



Unione Europea  
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE  
Direzioni Generali delle Politiche Sociali



FSE 2007-2013

POR  
SARDEGNA  
obiettivo competitività regionale e occupazione

## POR FSE 2007- 2013 - “Interventi a favore delle famiglie per la conciliazione dei tempi di lavoro con la cura familiare” - Avviso pubblico “Ore Preziose” – Anno Educativo 2010/2011 RIAPERTURA TERMINI E MODIFICA AVVISO.

Prot. 22070 DEL 06/10/2011

Il Responsabile dell'Area Sociale Scolastica e Culturale

### COMUNICA CHE

Conformemente a quanto disposto dalla Regione Sardegna con determinazione n° 639 del 30/09/2011, è prorogato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all'avviso pubblico “Ore Preziose” 2010-2011.

Il termine per la presentazione delle domande è il **28 ottobre 2011.**

Nella medesima determinazione sono inoltre disposte modifiche e integrazioni al precedente Bando, ed aggiunto l'art. 3 bis, per consentire l'accesso al contributo ad altri destinatari che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- A- In presenza di famiglia monoparentale il contributo verrà erogato per ciascun minore di età compresa fra i tre e i trentasei mesi. Per minore appartenente a famiglia monoparentale si intendono i seguenti casi
- ✓ figlio riconosciuto da un solo genitore (tranne se convivente in nucleo familiare dove è presente il coniuge o il convivente del genitore);
  - ✓ figlio orfano di un genitore (tranne se convivente in nucleo familiare dove è presente il coniuge o il convivente del genitore);
  - ✓ casi di separazione giudiziale e/o divorzio nel cui dispositivo di sentenza sia prevista la limitazione della potestà genitoriale di uno dei genitori oppure nel caso in cui la responsabilità genitoriale non sia di fatto esercitata da uno dei genitori (con onere del richiedente di dimostrare, mediante certificazione di atto notorio, suscettibile degli opportuni controlli, l'assenza di un rapporto continuativo e di cura verso il minore da parte dell'altro genitore);
  - ✓ famiglie nelle quali uno dei genitori sia residente o domiciliato per lavoro all'estero (da documentare);

- ✓ separazioni di fatto (con onere del richiedente di dimostrare, mediante certificazione di atto notorio, suscettibile degli opportuni controlli, il mancato esercizio della “responsabilità genitoriale“ e quindi l’assenza di un rapporto continuativo e di cura verso il minore da parte dell’altro genitore);
- ✓ figlio riconosciuto da entrambi i genitori non conviventi e non coniugati (con onere del richiedente di dimostrare, mediante certificazione di atto notorio, suscettibile degli opportuni controlli, il mancato esercizio della “responsabilità genitoriale“ e quindi l’assenza di un rapporto continuativo e di cura verso il minore da parte dell’altro genitore);
- ✓ casi diversi dai precedenti nei quali sia presente un provvedimento del tribunale limitativo della potestà genitoriale di uno dei genitori;
- ✓ altre situazioni particolari non previste dal presente elenco ma ascrivibili al concetto di monoparentalità che l’amministrazione comunale si riserva di valutare caso per caso, con onere del richiedente di dimostrarle, mediante certificazione di atto notorio e suscettibili degli opportuni controlli.
- ✓ Non è considerata monoparentale la famiglia nella quale i genitori, pur essendo regolarmente sposati, abbiano due diverse residenze.
- ✓ Neanche lo stato di divorzio o separazione o lo stato di genitori non coniugati e non conviventi sono condizioni per il riconoscimento dello stato di monoparentalità a meno che non si attesti mediante compilazione di atto notorio che uno dei due genitori di fatto non esercita alcuna responsabilità genitoriale (es. non vede il bambino, non frequenta l’abitazione del bambino, non ha un rapporto continuativo di cura con il bambino ecc.).

Inoltre se il bambino riconosciuto da un solo genitore o orfano di un genitore convive in un nucleo familiare dove è presente il coniuge o il convivente del genitore esistente, non può essere considerato nucleo monoparentale;

B- nel nucleo familiare sono presenti minori in affidamento;

C- se il minore interessato dal contributo è stato adottato.

Per l’attribuzione del punteggio di valutazione sono confermati tutti i criteri di cui al precedente avviso pubblico, con l’integrazione di punti 2 per la famiglia monoparentale.

Tutti gli atti e le relative modifiche sono pubblicati e consultabili sul sito istituzionale della Regione Sardegna all’indirizzo [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it), percorso: “Servizi al Cittadino”- “Bandi”.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il Servizio Sociale del Comune  
d.ssa Luisa Loi 0782/600719

La Responsabile dell’Area  
Ass. Soc. Elisabetta Spano